

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

SEDE DI ROMA – SEZ. III QUATER - R.G. 2026/2023

ISTANZA CAUTELARE

PER

LAGITRE S.R.L., in persona del legale rapp.te

- ricorrente

con gli Avvocati Claudio De Portu e Francesco Tassone

CONTRO

- **MINISTERO DELLA SALUTE**, in persona del Ministro *pro tempore*;
- **MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**, in persona del Ministro *pro tempore*;
- **PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**, in persona del Presidente *pro tempore*;
- **CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

E CONTRO

- **REGIONE TOSCANA**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- con gli Avvocati Arianna Paoletti e Lucia Bora;

NONCHÉ CONTRO

- **REGIONE ABRUZZO; REGIONE BASILICATA; REGIONE CALABRIA; REGIONE CAMPANIA; REGIONE EMILIA ROMAGNA; REGIONE LAZIO; REGIONE LIGURIA; REGIONE LOMBARDIA; REGIONE MARCHE; REGIONE MOLISE; REGIONE PIEMONTE; REGIONE PUGLIA; REGIONE UMBRIA; REGIONE VENETO**, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*;

E ALTRESÌ

- **REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA; REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA; REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA; REGIONE SICILIANA; ASSESSORATO DELLA SALUTE DELLA REGIONE SICILIANA; REGIONE AUTONOMA TRENTINO ALTO ADIGE - SÜDTIROL; PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO; PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO**, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*;

- amministrazioni resistenti

NONCHÉ NEI CONFRONTI DI

- **QIAGEN S.R.L.**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- **DASIT S.p.A.**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- imprese controinteressate

PER LA SOSPENSIONE CAUTELARE

(DEGLI ATTI IMPUGNATI CON IL RICORSO INTRODUTTIVO)

della **Determinazione dirigenziale n. 24681 del 14.12.2022 della Regione Toscana** – Direzione sanità, welfare e coesione sociale, ivi compresi gli Allegati n. 1, 2, 3, 4 e 5 con cui sono stati determinati gli importi asseritamente dovuti dalla Impresa ricorrente in forza di quanto ivi riferito, con correlata imposizione alla stessa Impresa del relativo pagamento entro 30 giorni, e dunque, ivi compresa la imposizione di pagamento di € 701.142,97 a carico della Impresa ricorrente nonché comunicazione della predetta Determinazione, medesimo ente emittente; dei provvedimenti e atti presupposti e/o connessi, per quanto di interesse e occorrente, e dunque:

del **Decreto del 6.10.2022 del Ministero della Salute**, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26.10.2022, Serie Generale, n. 251 di “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di

ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”;

del **Decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 6.7.2022**, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15.9.2022, Serie Generale n. 216, che certifica il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018);

dell’**Accordo del 7.11.2019 Rep. Atti n. 181/CSR sottoscritto tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano** sulla proposta del Ministero della Salute di attuazione dell’art. 9-ter, del d.l. 19.6.2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6.8.2015, n. 125, di “Individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l’acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015-2016-2017 e 2018”;

della **Circolare del Ministero della Salute del 29.7.2019 prot. n. 22413**, recante “Indicazioni operative per l’applicazione delle disposizioni previste dall’articolo 9-ter, commi 8 e 9, del decreto-legge 18 giugno 2015, n. 78, come modificato dall’articolo 1, comma 557 della legge 30 dicembre 2018, n. 145” (Circolare Min. Salute 2019);

del **Decreto del Ministro della Salute 15.6.2012**, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, recante “Nuovi modelli di rilevazione economica «Conto economico» (CE) e «Stato patrimoniale» (SP) delle aziende del Servizio sanitario nazionale” (Decreto Min. Salute 2012);

di ogni altro provvedimento, atto o documento, presupposto, istruttorio, connesso e/o inerente ai procedimenti di assegnazione degli obblighi di ripiano determinati a carico della ricorrente in relazione alla spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015 – 2018.

PREMESSO CHE

- 1) la Società qui istante, impugnava – con annessa istanza cautelare - i provvedimenti indicati in epigrafe, giusta ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi degli artt. 8 e ss. del DPR n. 1199/1971, notificato alle Amministrazioni e alle Società sopra esattamente precisate in data 02.01.2023, e successivamente depositato presso il Ministero della Salute, in data 11.01.2023;
- 2) con atto di opposizione notificato alla Società istante, a mezzo PEC in data 30.01.2023 (rif. Avvocatura: Ct 1185-2023), l'Avvocatura Generale dello Stato presentava istanza di trasposizione del predetto contenzioso in sede giurisdizionale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 del D.P.R. n.1199/71;
- 3) la Società qui istante, dunque, in data 07.02.2023, provvedeva, con apposito atto, alla trasposizione del ricorso straordinario emarginato innanzi all'intestato TAR Lazio – sede di Roma, ove veniva registrato con R.G. n. 2026/2023 e assegnato alla SEZ. III *QUATER* (notificando altresì relativo avviso a tutte le parti, come in atti);
- 4) la difesa della Società qui istante, peraltro, non depositava istanza di fissazione di udienza, e dunque non insisteva nella istanza cautelare annessa al ricorso, avendo considerato che:
 - a. nelle more, era sopravvenuto il D.L. 11.1.2023, n. 4, il cui art. 1, in modifica al D.L. 19.6.2015, n. 78, aveva rinviato il termine originariamente previsto per il pagamento delle somme pretesamente dovute dalle aziende, al 30.4.2023;
 - b. successivamente, il termine per il pagamento delle somme pretesamente dovute dalle aziende, veniva ulteriormente rinviato al 30.6.2023, giusta la previsione dell'art. 8 del D.L. 30.3.2023, n. 34;
 - c. l'intestata Sezione III Quater aveva respinto diverse istanze cautelari annesse ad altri “ricorsi payback”, analoghi a quello qui in considerazione,

proprio in ragione della ritenuta non attualità del *periculum*, espressamente essendosi data evidenza del termine per il pagamento rinviato e non attuale (tra le altre: ord. 18.1.2023, n. 356 e 27.4.2023, n. 2240);

CONSIDERATO, sotto il profilo del *periculum*, CHE

- 5) il termine per il pagamento delle somme pretesamente dovute dalle aziende è stato ora definitivamente fissato al 30.6.2023, giusta la intervenuta conversione del D.L. 30.3.2023, n. 34 da parte della L. 26.5.2023, n. 56;
- 6) la Società qui istante non è interessata alle disposizioni del predetto D.L. 30.3.2023, n. 34, nella parte in cui contemplano la possibilità di un pagamento ridotto (pari al 48% degli importi totali) in cambio dell'abbandono dei contenziosi in essere;
- 7) la Società qui istante è dunque richiesta, nella attualità, del pagamento di un decisamente significativo importo, come in epigrafe precisato;
- 8) il danno è relevantissimo e immediato, posto che vi è il rischio concreto e attuale che la Regione resistente operi la compensazione prevista dall'art. 9 *ter*, comma 9 *bis*, del D.L. n. 78/2015, con conseguenti gravissime ripercussioni per la Società qui istante, derivandone una crisi finanziaria che si riverbererebbe sulla continuità aziendale e, comunque, con relevantissimo nocumento organizzativo;
- 9) la situazione sopra descritta, quanto a gravità e imminenza del pericolo, non muterebbe nemmeno ove si perfezionasse il limitato rinvio del termine per il pagamento (dal 30.6.2023) al 31.7.2023 che è in possibile approvazione (emendamenti "DL Enti" in esame in questi giorni);

CONSIDERATO altresì, sotto il profilo del *fumus*, CHE

- 10) il ricorso introduttivo è assistito da ragioni che risultano oggettivamente molteplici e articolate nonché, si reputa fortemente, fondate, rinviandosi in tal senso a quanto esposto nel ricorso medesimo;

tanto premesso e considerato,

SI REPUTA URGENTE

CHIEDERE

all'intestato TAR, in via cautelare, di voler sospendere i provvedimenti impugnati.

La presente a valere anche, per quanto occorrer possa e cioè ove si volesse considerare la originaria istanza cautelare annessa al ricorso (peraltro, come sopra precisato, non portata a decisione), ai sensi dell'art. 58 CPA (riproposizione della domanda cautelare per rinnovate ragioni).

Non è dovuto il pagamento del contributo unificato, già assolto con il ricorso e non dovuto, a termini di legge, per il presente atto meramente cautelare.

Roma, 19.06.2023

Avv. Claudio De Portu Avv. Francesco Tassone